Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 febbraio 1976** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975, n. 859.

Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa ai programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che fissa nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il 5 novembre 1975 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 51

CONVENZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, in prosieguo denominata « convenzione principale »;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Al fine di far conoscere all'estero la vita italiana e di diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona dell'on. Angelo Salizzoni, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma, nella persona del presidente, on. prof. Beniamino Finocchiaro all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana con deliberazione in data 30 ottobre 1975 si stipula e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI predisporrà annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per far conoscere all'estero la vita italiana e per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Art. 2.

Il piano annuale dei programmi radiofonici e televisivi predisposto dalla RAI ai sensi del precedente art. 1 secondo le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 31 luglio, sarà inoltrato sentita la Commissione parlamentare di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di ottobre di ciascun anno di durata della presente convenzione. Detto piano, da valere per l'anno successivo, conterrà anche l'indicazione in via di massima delle stazioni estere a cui si propone di inviare i programmi. Il piano sarà valorizzato sulla base dei seguenti costi orari di produzione:

produzione RF	L.	776.733
copia di produzione RF	»	13.147
produzione TV in b/n	»	5.929.126
copia di produzione TV in b/n	»	200.000
produzione TV a colori	»	7.114.951
copia di produzione TV a colori	»	300.000

Ai suddetti costi si dovranno sommare eventuali oneri per occupazione del tempo di antenna dei trasmettitori stranieri, per l'affitto dei circuiti di collegamento (cavo, ponte radio, satellite), per diritti d'autore, diritti connessi e affini.

Per le spese relative alla distribuzione dei programmi di cui al comma primo nelle aree dell'America settentrionale e della America centro meridionale, sostenute dagli uffici della RAI di New York e di Montevideo, viene riconosciuto un contributo annuo di lire 240 milioni.

Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI segnalerà eventuali variazioni al piano per il secondo semestre dell'anno in corso approvate con la procedura di cui al primo comma. La Presidenza del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dal ricevimento del piano annuale e delle variazioni semestrali, comunicherà alla RAI le eventuali osservazioni.

Il piano per l'anno 1976 sarà presentato dalla RAI entro novanta giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione, le direttive indicate nel primo comma dovranno pervenire alla RAI entro venti giorni dalla stipula della stessa.

Art. 3.

La RAI, a chiusura di ciascun anno, rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la relativa fattura corredata dalla distinta dei programmi destinati all'estero. La fattura sarà firmata dai rappresentanti della RAI. La fattura per l'anno 1975 sarà relativa alle trasmissioni del periodo 11 agosto-31 dicembre 1975. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

La RAI si impegna inoltre a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi trasmessi nel corso del mese per la visione o l'ascolto.

Art. 4.

Per il periodo 11 agosto-31 dicembre 1975 l'impegno di massima della RAI riguarda la diffusione di:

412 ore di produzione di programmi radiofonici per un importo globale di L. 320.013.996;

2774 ore di copia di programmi radiofonici per un importo globale di L. 36.469.778;

81 ore di produzione di programmi televisivi in b/n per un importo globale di L. 480.259.206;

480 ore di copia di programmi televisivi in b/n per un importo globale di L. 96.000.000.

Sempre per il periodo sopra citato i canoni di occupazione del tempo di antenna delle stazioni straniere ammontano a L. 140.962.679; l'affitto dei circuiti viene fissato in L. 57.395.767; il contributo spese per gli uffici della RAI di New York e di Montevideo, centri di distribuzione dei programmi viene fissato in L. 94.027.362.

L'onere complessivo ammonta, sulla base degli elementi di cui ai commi precedenti a L. 1.225.128.788 e sarà ridotto in proporzione qualora il numero delle ore sopra indicate non sia raggiunto, fermi restando gli ammontari di cui al secondo comma.

Art. 5.

I costi orari di cui all'art. 2 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene di prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:

per i costi delle prestazioni di personale e professionali che vengono concordemente valutati pari al 60 % del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria - impiegati - esclusi gli assegni familiari;

per il costo dei materiali di esercizio che vengono concordemente valutati pari al 40 % del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli.

Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo.

Qualora nel mese di agosto 1976 i costi abbiano subito in relazione a variazioni di uno o entrambi i parametri (indice del mese) oscillazioni in più o in meno uguali o superiori al 5 % rispetto al mese di agosto 1975, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procederà all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 2 con effetto dal 1° settembre 1976. Analogamente si procederà per l'aggiornamento dei costi al 1° settembre dei successivi anni di validità della presente convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di agosto.

La RAI comunicherà le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilità dei dati ISTAT relativi.

Art. 6.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché della convenzione principale, in quanto compatibili.

Art. 7.

Dopo tre anni di decorrenza della presente convenzione saranno riesaminati di comune accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI, sentiti i Ministeri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, i costi di cui all'art. 2 e la clausola di revisione costi al fine di apportare gli adeguamenti che fossero suggeriti dall'esperienza.

Tali eventuali adeguamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio successivo.

Art. 8.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, e a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti mentre le spese di registrazione e bollo sono a carico della RAI.

Art. 9.

La presente convenzione avrà decorrenza dall'11 agosto 1975 e scadenza pari a quella della convenzione principale e sarà rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.

Essa sarà approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, addì 5 novembre 1975

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
Il presidente: FINOCCHIARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1975, n. **860.**

Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa ai programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e radiofonica in ladino per la provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che fissa nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il 5 novembre 1975 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e di programmi radiofonici in lingua ladina, nella provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 52

CONVENZIONE

Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, in prosieguo denominata « convenzione principale »;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona dell'on. Angelo Salizzoni, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma, nella persona del presidente on. prof. Beniamino Finocchiaro, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana con deliberazione in data 30 ottobre 1975 si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *c*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare la diffusione per i cittadini di lingua tedesca nella provincia di Bolzano di:

a) 4090 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

b) 550 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua tedesca.

La RAI si impegna altresì a continuare la trasmissione per i cittadini di lingua ladina delle Valli Badia, Gardena e Fassa di 150 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina.

Art. 2.

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base agli articoli 10 e 14 della convenzione principale saranno successivamente attivati.

Art. 3.

I programmi dovranno avere contenuto informativo artistico culturale educativo e ricreativo. I programmi informativi dovranno essere formulati in osservanza della legge 14 aprile 1975, n. 103. I programmi artistici culturali educativi e ricreativi dovranno essere formulati, in osservanza della legge 14 aprile 1975, n. 103, ai sensi dell'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

Per la distribuzione giornaliera delle trasmissioni e per gli orari relativi saranno osservate le norme della citata legge 103 e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 691.

La RAI - Radiotelevisione italiana si impegna ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si è chiuso.

Art. 4.

A titolo di rimborso dell'onere derivante dalle trasmissioni di cui all'art. 1 la RAI percepirà le seguenti somme per ciascuna ora di trasmissione:

trasmissioni RF in lingua tedesca	L.	247.066
trasmissioni TV in lingua tedesca	»	3.486.182
trasmissioni RF in lingua ladina	»	482.000

Ove tutti i programmi previsti dall'art. 1 abbiano esecuzione il rimborso annuo complessivo ammonterà a L. 3.000.200.000 salvo quanto convenuto nel successivo art. 5 della presente convenzione.

Qualora si verifichi una diminuzione nei programmi indicati all'art. 1 il rimborso annuo complessivo risulterà proporzionalmente ridotto.

Gli oneri per il personale di madrelingua tedesca e ladina in relazione all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, saranno rimborsati nella misura annua di L. 239.900.000 salvo quanto disposto dal successivo art. 5.

Tale rimborso per il 1975 è di L. 29.000.000.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata corredata della distinta dei programmi.

Tale fattura sarà firmata dai rappresentanti della RAI.

La fattura per l'anno 1975 sarà relativa alle trasmissioni del periodo 11 agosto-31 dicembre 1975 più il rimborso relativo al 1975 di cui al comma precedente.

I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 5.

I costi orari di cui all'art. 4 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene di prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:

per i costi delle prestazioni di personale e professionali che vengono concordemente valutati pari al 60 % del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria - impiegati - esclusi gli assegni familiari;

per il costo dei materiali di esercizio che vengono concordemente valutati pari al 40 % del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli.

Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo.

Qualora nel mese di agosto 1976 i costi abbiano subìto in relazione a variazioni di uno o di entrambi i parametri (indice del mese) oscillazioni in più o in meno uguali o superiori al 5 % rispetto al mese di agosto 1975, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procederà all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 4 con effetto dal 1° settembre 1976. Analogamente si procederà per l'aggiornamento dei costi al 1° settembre dei successivi anni di validità della presente convenzione, raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di agosto.

La RAI comunicherà le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilità dei dati ISTAT relativi.

I costi del personale di madrelingua tedesca e ladina di cui all'art. 4 varieranno sulla base del solo parametro relativo ai tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria (impiegati).

Art. 6.

Eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione, nella distribuzione giornaliera dei programmi dovranno essere preventivamente concordate tra le parti tenuto conto delle norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché dello statuto speciale e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

I costi orari delle trasmissioni televisive indicati nel precedente art. 4 saranno rivisti nel caso di introduzione del colore.

Dopo tre anni di decorrenza della presente convenzione i costi orari, l'ammontare delle spese per il personale di madrelingua tedesca e ladina e la clausola di revisione costi saranno riesaminati di comune accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI, sentiti i Ministeri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, al fine di apportare gli adeguamenti che fossero suggeriti dall'esperienza.

Art. 7.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nonché della convenzione principale, in quanto compatibili.

Art. 8.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti mentre le spese di registrazione e bollo sono a carico della RAI.

Art. 9.

La presente convenzione avrà decorrenza dall'11 agosto 1975 e scadenza pari a quella della convenzione principale e sarà rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.

Essa sarà approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, addì 5 novembre 1975

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
Il presidente: FINOCCHIARO

LEGGE 7 febbraio 1976, n. **15.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, concernente l'obbligo dell'indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, primo comma, la parola « possono » è sostituita dalla seguente « debbono ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1976

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1974.

Sostituzioni di membri del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi ed all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi ed all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, con il quale il dott. Gualtiero Ghisu è stato nominato membro sostituto in seno al comitato di cui all'art. 24 della suddetta legge n. 131, in rappresentanza dell'ispettorato delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1973, con il quale il dott. Giuseppe Cimino è stato nominato membro effettivo in seno al predetto comitato, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Vista la lettera del 2 marzo 1974 e la comunicazione in data 19 luglio 1974 con le quali il Ministero della marina mercantile propone la nomina del dott. Luigi Palladino, primo dirigente, quale membro effettivo in seno al predetto comitato in sostituzione del dott. Giuseppe Cimino, in rappresentanza del richiamato Ministero;

Vista la lettera del 15 giugno 1974, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone la nomina del dott. Mario Cappelli, vice direttore generale, quale membro sostituto della direzione generale delle assicurazioni private ed interesse collettivo in seno al predetto comitato, in sostituzione del dott. Gualtiero Ghisu;

Vista la lettera del 5 dicembre 1973, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni chiede, in considerazione delle esigenze di servizio, che venga nominato un ulteriore proprio membro supplente in seno al predetto comitato, nella persona del dott. Pasquale Petrella, funzionario, impegnandosi comunque a far partecipare di volta in volta alle riunioni uno solo dei membri supplenti;

Decreta:

Il dott. Luigi Palladino, primo dirigente, è nominato membro effettivo in seno al comitato, di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, in sostituzione del dott. Giuseppe Cimino.

Il dott. Mario Cappelli, vice direttore generale, è nominato membro sostituto in seno al predetto comitato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale delle assicurazioni private ed interesse collettivo, in sostituzione del dott. Gualtiero Ghisu.

Il dott. Pasquale Petrella, funzionario, è nominato membro sostituto in seno al predetto comitato, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'intesa che alle riunioni potrà intervenire di volta in volta soltanto un membro supplente, in sostituzione del membro effettivo, quale rappresentante del predetto istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1974

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1500)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1975.

Ripartizione dello speciale fondo per gli asili-nido, fra tutte le regioni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato per l'anno 1975 (contributo a carico dello Stato).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 di detta legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire fra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10, per i quali il fondo speciale per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi versati semestralmente al bilancio dello Stato dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, di cui alla legge sopracitata;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, di cui 16 miliardi per l'anno 1975;

Considerato di dover procedere alla ripartizione fra le regioni del solo contributo statale con la riserva di ripartire successivamente i contributi che saranno versati al bilancio dello Stato per l'anno 1975 dall'I.N.P.S. e dagli altri enti previdenziali, di cui all'art. 9 della legge n. 1044/1971;

Visto l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, commi quinto e sesto, per il quale il fondo speciale per gli asili-nido è ripartito in base ai seguenti criteri:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui 3/10 del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'I.S.T.A.T., relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla legge n. 281;

Vista la comunicazione dell'I.S.T.A.T. riguardante i dati ufficiali relativi alla popolazione ed alla superficie di ciascuna regione, da prendersi a base della ripartizione rispettivamente di 6/10 e di 1/10 del detto fondo;

Viste le note n. 73/3/7 del 12 febbraio 1975; n. 3/668 dell'8 febbraio 1975 e n. 7442 del 2 aprile 1975, con cui rispettivamente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica comunicano i dati ufficiali relativi al grado di disoccupazione, al carico pro-capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito ed al tasso di emigrazione;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto l'unito prospetto *A* relativo alla ripartizione tra le regioni dei 6/10 del fondo in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione;

Visto l'unito prospetto *B* riguardante la ripartizione tra le regioni di 1/10 del fondo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione;

Visti gli uniti prospetti C_1, C_2, C_3, recanti la determinazione per l'anno 1975, secondo la tabella dei coefficienti allegata alla citata legge n. 281, del punteggio spettante a ciascuna regione in relazione, rispettivamente, ai requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del carico tributario;

Visto l'unito prospetto *C* relativo alla ripartizione fra le regioni dei 3/10 del fondo in ragione diretta della popolazione residente relativa alla data del 31 dicembre 1971 ed in base alla somma dei punteggi anzidetti;

Visto l'unito prospetto *D* riguardante la ripartizione tra le regioni, con le modalità sopra riportate, stabilite dal citato art. 8 della legge n. 281, del fondo speciale, per il 1975, in atto costituito da lire 16 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti *A*, *B*, C_1, C_2, C_3, *C* e *D*, richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa complessiva di L. 16.000.000.000 (sedicimiliardi) ripartita tra le regioni a statuto ordinario e speciale, ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano per gli scopi citati nelle premesse.

La relativa spesa graverà sul cap. 2598 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975 nella misura appresso indicata:

Piemonte	L.	1.173.799.245
Lombardia	»	1.887.374.595
Veneto	»	1.066.918.145
Liguria	»	459.079.170
Emilia-Romagna	»	1.015.177.230
Toscana	»	834.994.725
Umbria	»	270.034.645
Marche	»	406.644.425
Lazio	»	1.063.622.215
Abruzzi	»	432.355.545
Molise	»	144.641.495

Campania	L. 1.847.432.575
Puglia	» 1.258.948.645
Basilicata	» 296.141.345
Calabria	» 881.856.685
Sicilia	» 1.772.948.650
Sardegna	» 562.386.445
Valle d'Aosta	» 43.126.980
Bolzano	» 136.462.760
Trento	» 120.671.435
Friuli-Venezia Giulia	» 325.383.045
Totale	L. 16.000.000.000

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento sul cap. 2598 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975 con la emissione di ordinativi diretti per complessive L. 16.000.000.000 (sedicimiliardi) a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità al precedente art. 2.

Gli ordinativi diretti di cui al presente articolo, saranno tratti sulle tesorerie provinciali o centrale e resi esigibili mediante versamento del relativo importo a favore degli enti creditori.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1976
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 130

PROSPETTO *A*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI PER L'ANNO 1975 DEI 6/10 DEL FONDO IN PROPORZIONE DIRETTA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN CIASCUNA REGIONE.

Regione	Popolazione residente al 31 dicembre 1973	6/10 di 16 miliardi
Piemonte	4.512.298	785.031.985
Lombardia	8.711.644	1.515.617.795
Veneto	4.210.250	732.482.845
Liguria	1.869.012	325.163.400
Emilia-Romagna	3.898.946	678.323.390
Toscana	3.527.325	613.670.225
Umbria	785.790	136.708.675
Marche	1.374.589	239.145.625
Lazio	4.810.703	836.947.315
Abruzzi	1.191.914	207.364.545
Molise	326.486	56.800.795
Campania	5.178.067	900.859.875
Puglia	3.674.566	639.286.645
Basilicata	609.190	105.984.495
Calabria	2.009.232	349.558.335
Sicilia	4.773.870	830.539.250
Sardegna	1.516.338	263.806.565
Valle d'Aosta	111.884	19.465.140
Bolzano	421.892	73.399.120
Trento	433.600	75.436.035
Friuli-Venezia Giulia	1.232.399	214.407.945
Totale	55.179.995	9.600.000.000

PROSPETTO *B*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI PER L'ANNO 1975 DI 1/10 DEL FONDO IN PROPORZIONE DIRETTA ALLA SUPERFICIE DI CIASCUNA REGIONE.

Regione	Superficie km² al 31 dicembre 1973	1/10 di 16 miliardi
Piemonte	25.399,25	134.895.260
Lombardia	23.850,30	126.668.800
Veneto	18.367,66	97.555.300
Liguria	5.412,88	28.747.770
Emilia-Romagna	22.122,76	117.493.840
Toscana	22.991,65	122.108.500
Umbria	8.456,04	44.909.970
Marche	9.693,64	51.482.800
Lazio	17.202,60	91.362.900
Abruzzi	10.794,03	57.327.000
Molise	4.437,73	23.568.700
Campania	13.595,33	72.204.700
Puglia	19.347,30	102.750.000
Basilicata	9.992,27	53.068.850
Calabria	15.080,30	80.090.350
Sicilia	25.708,45	136.537.400
Sardegna	24.089,63	127.939.880
Valle d'Aosta	3.262,26	17.325.840
Bolzano	7.400,43	39.303.640
Trento	6.212,66	32.995.400
Friuli-Venezia Giulia	7.844,70	41.663.100
Totale	301.261,87	1.600.000.000

PROSPETTO C_1

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1975 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE IN BASE AL REQUISITO DEL TASSO DI EMIGRAZIONE.

Regione	Tasso di emigrazione (1.000 abit.) anno 1973	Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna regione e quello medio regionale	Punteggi
Piemonte	12,65	1,145	1
Lombardia	8,28	0,749	0
Veneto	6,85	0,619	0
Liguria	14,45	1,307	1
Emilia-Romagna	6,62	0,599	0
Toscana	6,85	0,619	0
Umbria	11,11	1,005	1
Marche	9,45	0,855	1
Lazio	8,41	0,761	0
Abruzzi	13,93	1,260	1
Molise	18,79	1,700	2
Campania	12,91	1,168	1
Puglia	15,11	1,367	1
Basilicata	22,29	2,017	2
Calabria	19,62	1,775	2
Sicilia	15,50	1,402	1
Sardegna	11,73	1,061	1
Valle d'Aosta	15,29	1,383	1
Bolzano	9,97	0,902	1
Trento	8,62	0,780	0
Friuli-Venezia Giulia	10,48	0,948	1
Tasso medio regioni	11,05		

Dati definitivi comunicati ufficialmente dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO C_2

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1975 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE IN BASE AL REQUISITO DEL GRADO DI DISOCCUPAZIONE

Regione	Iscritti liste collocamento 1ª e 2ª classe anno 1973	Popolazione censita al 31-12-1971	Grado disoccupazione anno 1973	Rapporto tra grado disoccupazione ciascuna regione e quello medio delle regioni	Punteggio
Piemonte	38.910	4.512.298	0,00862	0,473	0
Lombardia .	62.579	8.711.644	0,00718	0,394	0
Veneto	51.350	4.210.250	0,01219	0,669	0
Liguria	15.237	1.869.012	0,00815	0,447	0
Emilia-Romagna .	72.612	3.898.946	0,01862	1,022	1
Toscana	34.740	3.527.325	0,00984	0,540	0
Umbria	17.403	785.790	0,02214	1,215	1
Marche	22.936	1.374.589	0,01668	0,915	0
Lazio	65.954	4.810.703	0,01370	0,752	0
Abruzzi	29.851	1.191.914	0,02504	1,375	1
Molise .	9.002	326.486	0,02757	1,514	2
Campania	207.372	5.178.067	0,04004	2,198	3
Puglia .	104.456	3.674.566	0,02842	1,560	2
Basilicata	22.962	609.190	0,03769	2,069	3
Calabria .	57.733	2.009.232	0,02873	1,577	2
Sicilia .	135.682	4.773.870	0,02842	1,560	2
Sardegna	32.397	1.516.338	0,02136	1,172	1
Valle d'Aosta .	990	111.884	0,00833	0,457	0
Bolzano	2.665	421.892	0,00631	0,346	0
Trento .	6.774	433.600	0,01562	0,857	0
Friuli-Venezia Giulia .	13.234	1.232.399	0,01073	0,589	0
Totale	1.004.839	55.179.995	0,01821		

Dati ufficiali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROSPETTO C_3

RIPARTIZIONE PER L'ANNO 1975 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE IN BASE AL REQUISITO DEL CARICO PRO-CAPITE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO

Regione	Totale del carico del ruolo per l'anno 1973	Popolazione censita al 24-10-1971	Carico pro-capite anno 1973	Rapporto tra il carico tributario medio pro-capite delle regioni e quello pro-capite di ciascuna regione	Punteggi
Piemonte .	74.000.724.000	4.434.802	16.686	0,771	1
Lombardia	160.553.085.000	8.526.718	18.829	0,683	1
Veneto .	47.076.029.000	4.109.787	11.454	1,123	2
Liguria .	37.172.102.000	1.848.539	20.108	0,640	1
Emilia-Romagna	54.479.424.000	3.841.103	14.183	0,907	1
Toscana	47.740.419.000	3.470.915	13.754	0,935	1
Umbria .	8.164.607.000	772.601	10.567	1,218	2
Marche .	13.023.805.000	1.359.063	9.582	1,343	2
Lazio	107.319.049.000	4.702.093	22.823	0,564	1
Abruzzi .	7.312.122.000	1.163.334	6.285	2,048	3
Molise	1.398.089.000	319.629	4.374	2,943	3
Campania .	33.658.997.000	5.054.822	6.658	1,933	2
Puglia	24.735.943.000	3.562.377	6.943	1,854	2
Basilicata .	3.188.156.000	602.389	5.292	2,432	3
Calabria	6.767.171.000	1.962.899	3.447	3,734	4
Sicilia	28.665.257.000	4.667.316	6.141	2,096	3
Sardegna	10.850.620.000	1.468.737	7.387	1,742	2
Valle d'Aosta	1.435.576.000	109.252	13.140	0,979	1
Bolzano	4.807.677.000	411.334	11.688	1,101	1
Trento	4.831.635.000	427.691	11.297	1,139	1
Friuli-Venezia Giulia	18.323.826.000	1.209.810	15.146	0,849	1
Totale	695.504.313.000	54.025.211	12.873		

Dati ufficiali comunicati dal Ministero delle finanze.

PROSPETTO *C*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE PER L'ANNO 1975 DEI 3/10 DEL FONDO IN RAGIONE DIRETTA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 1971 ED IN BASE ALLA SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI A CIASCUNA REGIONE COME DAI PROSPETTI C_1, C_2 E C_3.

Regione	Popolazione residente al 31 dicembre 1971	Somma dei punteggi	Prodotto della popolazione per la somma dei punteggi Pi × F = Ci	Percentuale di ripartizione dei 3/10 Pi × F (Ci) / S [Pi × F (Ci)]	Somma spettante a ciascuna regione sui 3/10 di L. 16.000.000.000
Piemonte	4.512.298	2	9.024.596	0,05289	253.872.000
Lombardia	8.711.644	1	8.711.644	0,05106	245.088.000
Veneto	4.210.250	2	8.420.500	0,04935	236.880.000
Liguria	1.869.012	2	3.738.024	0,02191	105.168.000
Emilia-Romagna	3.898.946	2	7.797.892	0,04570	219.360.000
Toscana	3.527.325	1	3.527.325	0,02067	99.216.000
Umbria	785.790	4	3.143.160	0,01842	88.416.000
Marche	1.374.589	3	4.123.767	0,02417	116.016.000
Lazio	4.810.703	1	4.810.703	0,02819	135.312.000
Abruzzi	1.191.914	5	5.959.570	0,03493	167.664.000
Molise	326.486	7	2.285.402	0,01339	64.272.000
Campania	5.178.067	6	31.068.402	0,18216	874.368.000
Puglia	3.674.566	5	18.372.830	0,10769	516.912.000
Basilicata	609.190	8	4.873.520	0,02856	137.088.000
Calabria	2.009.232	8	16.073.856	0,09421	452.208.000
Sicilia	4.773.870	6	28.643.220	0,16789	805.872.000
Sardegna	1.516.338	4	6.065.352	0,03555	170.640.000
Valle d'Aosta	111.884	2	223.768	0,00132	6.336.000
Bolzano	421.892	2	843.784	0,00495	23.760.000
Trento	433.600	1	433.600	0,00255	12.240.000
Friuli-Venezia Giulia	1.232.399	2	2.464.798	0,01444	69.312.000
Totale	55.179.995		170.605.713		4.800.000.000

PROSPETTO *D*

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DEL CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 16 MILIARDI PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044

Regione	6/10 di L. 16.000.000.000	1/10 di L. 16.000.000.000	3/10 di L. 16.000.000.000	Quota spettante ad ogni regione
Piemonte	785.031.985	134.895.260	253.872.000	1.173.799.245
Lombardia	1.515.617.795	126.668.800	245.088.000	1.887.374.595
Veneto	732.482.845	97.555.300	236.880.000	1.066.918.145
Liguria	325.163.400	28.747.770	105.168.000	459.079.170
Emilia-Romagna	678.323.390	117.493.840	219.360.000	1.015.177.230
Toscana	613.670.225	122.108.500	99.216.000	834.994.725
Umbria	136.708.675	44.909.970	88.416.000	270.034.645
Marche	239.145.625	51.482.800	116.016.000	406.644.425
Lazio	836.947.315	91.362.900	135.312.000	1.063.622.215
Abruzzi	207.364.545	57.327.000	167.664.000	432.355.545
Molise	56.800.795	23.568.700	64.272.000	144.641.495
Campani	900.859.875	72.204.700	874.368.000	1.847.432.575
Puglia	639.286.645	102.750.000	516.912.000	1.258.948.645
Basilicat	105.984.495	53.068.850	137.088.000	296.141.345
Calabria	349.558.335	80.090.350	452.208.000	881.856.685
Sicilia	830.539.250	136.537.400	805.872.000	1.772.948.650
Sardegna	263.806.565	127.939.880	170.640.000	562.386.445
Valle d'Aosta	19.465.140	17.325.840	6.336.000	43.126.980
Bolzano	73.399.120	39.303.640	23.760.000	136.462.760
Trento	75.436.035	32.995.400	12.240.000	120.671.435
Friuli-Venezia Giulia	214.407.945	41.663.100	69.312.000	325.383.045
Totale	9.600.000.000	1.600.000.000	4.800.000.000	16.000.000.000

(1474)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 30

Media dei titoli del 13 febbraio 1976

Rendita 5 % 1935 .	96,175
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,600
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,725
» 5 % (Ricostruzione)	97,625
» 5 % (Riforma fondiaria) .	92,900
» 5 % (Città di Trieste) .	93,375
» 5 % (Beni esteri) .	91,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,025
» 5,50 % » » 1968-83	82,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,200
» 9 % » » 1975	98,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,350
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) . .	96,925
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	92,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	91,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	86,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,825
» poliennali 7 % 1978 .	95,725
» » 9 % 1979	98,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Santa Flavia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 12 ottobre 1975 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 33,53 sita in località Collo d'Oca del comune di Santa Flavia (Palermo), riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 2, porzione particella 89.

(1748)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Carinola.

Con decreto 7 ottobre 1975, n. 681/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto che il decreto interministeriale 26 luglio 1968, n. 513, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 6 dicembre 1968 deve intendersi così rettificato: « E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di canale Fosso Vecchio Savone in comune di Carinola (Caserta) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 122, acque esenti da estimo, della superficie di mq 1785 ed indicato nella suddetta planimetria rilasciata il 12 novembre 1974, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Caserta; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso ».

(1749)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Nomina di un componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di vice referendario.

Visti i decreti presidenziali 18 ottobre 1974, n. 1538; 7 febbraio 1975, n. 1750; 13 febbraio 1975, n. 1779, relativi ala costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di vice referendario indetto con decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1289;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Antonio Maccanico, vice segretario generale, a decorrere dalla data del presente decreto, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di vice referendario, di cui alle premesse.

Roma, addì 2 febbraio 1976

Il segretario generale: COSENTINO

Il Presidente: PERTINI

(1902)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 quarto ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 4, 7 e 150 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto successivo, col quale venne indetto un concorso, per esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Vista la nota 1° aprile 1975 n. 7527 del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indetto il 26 giugno 1975 per la nomina a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio automezzi degli archivi notarili è composta come segue:

Presidente:

Scuto dott. Angelo, primo dirigente di archivi notarili.

Membri:

La Rosa dott. Antonino, primo dirigente di archivi notarili;

Ebner dott. Francesco, conservatore capo aggiunto di archivi notarili;

Antinucci dott.ssa Maria Teresa, conservatore capo aggiunto di archivi notarili;

Morici dott.ssa Emilia, nata De Rensis, conservatore capo aggiunto di archivi notarili;

Aronadio ing. Manlio, ispettore principale in servizio presso l'ufficio provinciale della M.C.T.C. di Roma, membro aggiunto per la prova di idoneità tecnica.

Segretario:

Dolci dott.ssa Maria Adelaide, segretario principale archivi notarili.

Roma, addì 10 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 299

(1046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazione della commissione per la facoltà di economia e commercio del concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di addestramento scientifico e didattico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente i provvedimenti urgenti per l'Università;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1974 e 21 novembre 1974, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 27 agosto 1974, registro n. 63, foglio n. 299, ed addì 30 gennaio 1975, registro n. 7, foglio n. 379, con i quali è stato bandito il secondo concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica per giovani laureati;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975 in corso di registrazione con il quale sono state nominate le commissioni per il concorso predetto sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione riunitosi l'11 ottobre 1974;

Considerata l'istanza della commissione giudicatrice del concorso in questione per la facoltà di economia e commercio con la quale veniva chiesta l'integrazione della commissione medesima con un giurista privatista, un giurista pubblicista ed un economista generale;

Udita la giunta della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, riunitasi il 18 ottobre 1975;

Decreta:

Sono chiamati ad integrare la commissione giudicatrice del secondo concorso nazionale a millecinquecento assegni biennali di formazione scientifica e didattica per la facoltà di economia e commercio i seguenti professori:

Augusto Pino, Roma;
Luigi Galateria, Roma;
Carlo Pace, Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1975
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 208

(1809)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario tecnico di terza classe in prova, carriera di concetto, ruolo tecnico, riservato a periti industriali con esclusione della specializzazione in edilizia.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 6 del regolamento organico del personale e della delibera consiliare del 28 febbraio 1975 approvata con decreto interministeriale 11 luglio 1975, un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario tecnico di terza classe in prova (carriera di concetto, ruolo tecnico) riservato a periti industriali con esclusione della specializzazione in edilizia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di perito industriale con esclusione della specializzazione in edilizia;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa; intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè non si superino i 40 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

e) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo in servizio presso la Cassa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

dei dipendenti non di ruolo in servizio presso la Cassa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad esclusione di quelli eventualmente assunti a tempo determinato a norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

3) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

6) godimento dei diritti politici;

7) buona condotta morale e civile.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso può essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio del personale - Via Rubicone n. 11 - 00198 Roma, dovranno pervenire alla Direzione generale stessa entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato *B*) al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome (in carattere stampatello);

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e luogo di conseguimento;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il recapito, con indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità competenti indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione della Cassa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte ed incomplete indicazioni di recapito da parte dello aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima.

Art. 4.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Consiglio di amministrazione della Cassa, a norma dell'art. 6 del regolamento organico del personale, sarà così composta:

Presidente:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente.

Membri:

un consigliere di amministrazione;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame;

il direttore generale.

Segretario:

un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere.

Art. 5.

Prove d'esame

Ai candidati ammessi al concorso, sarà data comunicazione diretta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale e precisamente:

a) di una prova scritta, comune a tutti i candidati, su una delle materie di cui al n. 1) dell'allegato *A*);

b) di una prova scritta, a scelta del candidato, su una delle materie di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) dell'allegato *A*);

c) di un colloquio su tutto il programma di cui all'allegato *A*).

Per avere accesso all'aula d'esame, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, libretto ferroviario, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La commissione giudicatrice disporrà di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'esito delle prove sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale saranno anche comunicati i voti riportati in ciascuna delle prove scritte, il luogo, la data e l'ora in cui i candidati dovranno sostenere la prova stessa.

Detta comunicazione sarà inviata almeno venti giorni prima di quello in cui si svolgerà la prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove d'esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Direzione generale della Cassa - Servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di affissione dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *C*) al presente bando.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze della Cassa;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria generale sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati; capi di famiglia numerosa).

La graduatoria sarà approvata dal consiglio di amministrazione della Cassa il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Dell'esito del concorso sarà data notizia, entro venti giorni, agli interessati, con la precisazione del posto da ciascuno occupato nella graduatoria; la comunicazione è fatta dal direttore generale della Cassa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 8.
Documentazione di rito

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale della Cassa - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i sottoindicati documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dello ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione, di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato C al presente bando, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo dell'autorità militare, ai fini dell'esenzione del limite massimo di età;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata;

f) certificato di inesistenza di carichi penali pendenti (procura e pretura), in carta bollata;

g) certificato di buona condotta, in carta bollata;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, e del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui allo art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974;

l) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

I certificati di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.
Nomina in prova

Ai vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 9 del regolamento organico del personale, è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente della Cassa, che ne dà comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il trattamento economico è quello previsto dalle norme vigenti per la qualifica di segretario tecnico di terza classe della carriera di concetto.

Art. 10.

Periodo di prova

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento organico del personale, il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente della Cassa, previo giudizio favorevole della giunta esecutiva, sentito il direttore generale.

Art. 11.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: MARINO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di una orale:

1) La prima prova scritta potrà vertere su una delle materie sottoindicate:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale.

2) La seconda prova scritta potrà vertere, a scelta del candidato, su:

a) stima di macchine ed impianti: elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno: elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori. Emissione elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazione - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori. Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali;

b) stima di macchine ed impianti: elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine: resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle macchine. Combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione interna - ventilatori e compressori. Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

La prova orale verterà sulle materie d'esame delle due prove scritte indicate nei punti 1) e 2).

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio del personale - Via Rubicone n. 11 - 00198 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in carattere stampatello) . nato a . . (provincia di . .) il . e residente in . (c.a.p. . .) (provincia di .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di segretario tecnico di terza classe in prova (carriera di concetto, ruolo tecnico) riservato a periti industriali con esclusione della specializzazione in edilizia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

d) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . (4);

f) è in possesso del diploma di . . conseguito nello anno . . presso . . .,

g) ha (ovvero non ha) prestato servizio presso . . (5);

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) non ha fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

Data, ...

Firma autenticata (6)

. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinda dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 18 dichiareranno se siano incorsi o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi; indicare anche i procedimenti penali pendenti.

(4) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *C*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al numero 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali, rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti della Cassa: dichiarazione del servizio del personale, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(1581)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Avviso di rettifica

All'art. 1 del bando del concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di coadiutore di terza classe o educatore di terza classe (categoria di concetto - ruoli collegi ed educativo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1976, alla pag. 1027, dove è scritto « Comunità educativa Priolo (*Siena*) », leggasi: « Comunità educativa Priolo (*Siracusa*) ».

(1929)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle doma[illegible] di partecipazione al concorso a due posti di assiste[illegible] del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microl[illegible] logia.

In esecuzione della determinazione presidenziale 3 [illegible] braio 1976, n. 7, è riaperto il termine per la presentazione d[illegible] domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli [illegible] esami, a due posti di assistente del laboratorio di analisi chim[illegible] cliniche e microbiologia, di cui all'avviso pubblicato nella [illegible]zetta *Ufficiale* n. 326 dell'11 dicembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgime[illegible] del concorso valgono le norme di cui al decreto del Preside[illegible] della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modific[illegible] dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte [illegible] carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle or[illegible] del 4 marzo 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'e[illegible] in Taranto.

(1946)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione pneumologica;
un posto di aiuto del servizio odontoiatrico;
un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia [illegible]nerale;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto del servizio cardiologico - UTIC.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgime[illegible] dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Preside[illegible] della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modific[illegible] dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte [illegible] carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle or[illegible] del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbl[illegible]zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbl[illegible]

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'e[illegible] in Mantova.

(1816)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redatto[illegible]*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760440)